

COMUNE DI CETRARO

STATUTO COMUNALE

**Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 26 del 20.6.06**

TITOLO I

Principi generali ed ordinamento

Capo I Ruolo – Funzioni - Attività

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate secondo il principio della sussidiarietà. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, singolo o associato, alla partecipazione e di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
2. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

3. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, sancisce il ripudio alla guerra. A tal fine promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendono a far del Comune di Cetraro: “Terra di pace”.
4. Costituiscono fini primari del comune:

Il consolidamento e l'estensione dei valori della libertà democrazia, giustizia, legalità, fratellanza e solidarietà quali cardini della crescita morale e materiale del cittadino e della famiglia, di cui si riconosce la funzione sociale;

la salvaguardia della dignità e dei diritti di coloro che sono in posizione di disagio psico-fisico e/o sociale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione e alla convivenza anche delle diverse etnie, secondo il principio della tolleranza la tutela e la sicurezza della salute di ogni persona.

. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei

genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini favorendo, a tale scopo, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, degli Enti ed Istituzioni da esso dipendenti;

la diffusione della cultura e dello sport quali fattori di armonica formazione della persona umana;

la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici che, unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico, rappresentano beni essenziali della comunità e, in particolare, la cura dei caratteri morfologici del territorio e della costa, nonché la difesa dell'inquinamento del mare;

lo sviluppo del turismo, quale fonte principale dell'economia locale, nei limiti di una ricettività compatibile con la migliore qualità della vita dei residenti e dei turisti;

l'insediamento delle attività imprenditoriali che non alterino la vocazione turistica di Cetraro e, perciò, non inquinanti e rispettose dell'ambiente secondo le indicazioni dei regolamenti e della pianificazione del territorio.

Art. 2

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi

sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

6. I comuni esercitano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. L'attività dei privati e delle loro formazioni deve in ogni caso essere coordinata dagli organi istituzionali del Comune.

Art. 3

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione

e della sua dirigenza, uniformandosi anche a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

4. Il Comune adegua la propria regolamentazione ed uniforma la propria attività amministrativa ad ogni principio stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n.212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Art. 4

Caratteristiche costitutive

1. Il territorio, su cui è insediata la comunità di Cetraro e ne definisce la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri, ha un'estensione di Kmq.65,63 e comprende le seguenti frazioni e contrade:

Cetraro Marina, Macchia di Mare, San Filippo-Battendieri, Ceramili, Sant'Angelo, Acqua degli Angeli, Acquicella, Affitto, Alessandrina, Angilla, Arvara, Bonella, Bosco, Canneto, Caparrua, Carella, Carcarula, Castagnola, Castello, Castelluzzo, Celle, Ceravolo, Cicerello, Citino, Corcetta, Crocevia, Dattilo, Difesa, Donnabruna, Ferraro, Fiscolini, Fiumicello, Foresta, Fratica, Frontino, Gallufo, Granato, Gannauto, Lampezia, Lecara, Manche, Malvitani, Massete, Mulinello, Motta Sotto Strada, Motta Sopra Strada, Nezzo, Orecchiuto, Palazzese, Palazzuolo, Pastura, Piè la Pietra, Ponte Arenazza, Porcili, Porrili, Provitero, Purgatorio, Rammaticò,

Ricoso, Salineto, Santa Barbara, S.Biagio, San Francesco, San Giacomo, Santo Ianni, Santa Lucia, San Marco, Santa Marina, San Martino, San Milanone, San Nicola, Sant'Onofrio, San Pietro, Santa Rosalia, Sceuza, Sinni, Sopra l'irto, Torrenuova, Torretta, Traparruolo, Triolo, Valle, Varrone, Vescovo, Vignidonnici, Vurghe, Zampolo.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Piazza Gino Iannelli e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
4. Il Comune di Cetraro contrassegna gli atti, il sigillo ed il gonfalone con lo stemma di seguito riportato: "Mitria le cui falde riportano la scritta: Civitas Citrarii, sovrastante uno scudo, con fondo

bianco e suddiviso in due parti raffiguranti: a sinistra, una pianta di cedro ed a destra un "pastorale". Detto scudo viene racchiuso, per la parte inferiore, da due ramoscelli di ulivo e quercia legati da un nastro azzurro, il tutto su sfondo azzurro".

5. È fatto divieto di usare o riprodurre lo stemma per qualsiasi fine o utilizzo.
6. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede Comunale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede Comunale.
7. Il gonfalone accompagna il Sindaco, o un suo delegato, nelle manifestazioni ufficiali civili e in quella religiosa relativa alla processione di San Benedetto, Patrono della Città e ogni qualvolta il Sindaco lo autorizza.

8. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della città è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio. La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 5

Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel Palazzo Comunale e nella delegazione apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, con le cautele

atte ad assicurare la conservazione degli atti pubblicati.

3. Il Responsabile del Settore comunale competente per materia (o il Segretario per gli atti affidati, dalle vigenti disposizioni normative, alla sua diretta cura) ha la responsabilità e cura la affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale, o in caso di sua assenza di un dipendente comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione

CAPO II

Attività normative

Art. 6

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa Comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

Art. 7

I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio,

salvo quanto demandato per legge alla Giunta, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Il Comune emana regolamenti:

- a. sulla propria organizzazione;
 - b. per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c. per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d. nelle materie in cui esercita le funzioni
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo comunale ed entrano in vigore come previsto per legge.

Art. 8

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità

dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 9

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti, fatte salve le competenze attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vice – Sindaco designato o l'Assessore più anziano d'età esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diritti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

CAPO III

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla

formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II
Gli organi elettivi

CAPO I
Ordinamento

Art. 11

Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

Il Consiglio comunale

Art. 12

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e

coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conto consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, **salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il termine dell' esercizio finanziario di riferimento, a pena di decadenza.**

Art. 14

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine

l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuate per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva della Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Sarà istituito, compatibilmente con i temi tecnici necessari un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal Regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel

funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il Regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 15

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che in un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. I nominati percepiscono i compensi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n.119 del 4 aprile 2000, e dai successivi provvedimenti di aggiornamento che saranno emanati periodicamente.

3. .Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate dal Sindaco o dai gruppi

consiliari. Possono altresì proporre al Sindaco nomine, di cui al comma 1, organismi di partecipazione che le sottopone al Consiglio comunale per la verifica delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scrutinio segreto, osservando le modalità stabilite dal Regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.
5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza secondo il T.U. del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capigruppo Consiliari, provvede alle

nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

6. Gli Amministratori delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale, approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite nel presente Statuto.
7. La revoca di Amministratori di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, motivandole e designando il nominativo del sostituto.

Art. 16

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli Uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;

(Rispetto al testo previgente è soppressa l'ultima parte del comma ossia: ma “non dei diritti di segreteria in applicazione della Legge n. 604/1962;”

- Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente

nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco.

7. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, di cui si dovrà dare atto nel verbale della seduta, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

10. **Il Consigliere anziano** è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione, oltre che del Sindaco, anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti; e, a parità di voti, il maggiore d'età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che,

fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 17

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

- 1. I Gruppi consiliari sono costituiti da almeno tre Consiglieri comunali. Nel caso in cui in una lista siano eletti meno di tre Consiglieri comunali, gli eletti nella lista costituiscono "gruppo" qualsiasi ne sia il numero. In caso di Consiglieri comunali che escono dal gruppo di appartenenza, sono riconosciute le prerogative di Capogruppo comunale anche ad un solo Consigliere, purché si richiami a partiti rappresentati nel Parlamento nazionale e con sezione riconosciuta presente sul territorio comunale. L'appartenenza del consigliere a tale partito deve inoltre essere attestata dagli organismi provinciali.**

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale. *Ogni capogruppo rappresenta in termini numerici la totalità dei consiglieri appartenenti al gruppo a cui appartiene.*

4. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco,

che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno, Commissioni consiliari con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.

Art. 18 – bis

Regolamento, Compiti, Poteri, Organizzazione delle Commissioni.

1. Ogni singola commissione permanente è composta da 5 Consiglieri comunali designati dal Consiglio dietro votazione palese con il rispetto della maggioranza e della minoranza.
2. Il Presidente della commissione permanente viene eletto all'interno della stessa.
3. Spetta ai singoli componenti delle commissioni un gettone di presenza pari a quello di Consigliere comunale.
4. Le commissioni possono essere riunite dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o da 1/3 dei componenti della commissione.
5. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Per l'espletamento del loro compito le Commissioni possono chiedere di sentire il Sindaco o i

componenti della Giunta comunale, i funzionari comunali, tecnici ed esperti.

Art. 19

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 20

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Sindaco, e in assenza o impedimento anche di questi dal Vice – Sindaco, ed in caso di assenza o impedimento del Vice – Sindaco, dal Consigliere Anziano.

2-bis. Il Presidente (o chi lo sostituisce) rappresenta il Consiglio, dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio comunale, concede la parola, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta, quando l'ordine dei lavori è turbato, ed ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che continuamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune escluso il Sindaco. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta salvo il disposto dell'articolo 19 bis, comma 5, del presente statuto.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, almeno 24 ore prima, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili valutati dal Presidente o dal Sindaco. In tali casi almeno 24 ore prima dell'ora della seduta i consiglieri devono essere in grado di conoscere la documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

10. Le sedute debbono essere tenute nella sala Consiliare della Residenza Municipale o in altro luogo deputato idoneo dall'Amministrazione comunale, purché nell'ambito del territorio comunale. Nei casi eccezionali il Consiglio comunale può deliberare, con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, di tenere la propria riunione in sedi diverse.

11. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria almeno 48 ore prima della convocazione del Consiglio comunale.

12. Le adunanze del Consiglio comunale sono valide con la partecipazione della metà dei Consiglieri. In seconda convocazione basta che intervengano almeno un terzo di Consiglieri. Il Consiglio comunale non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

Art. 21

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo il suo insediamento, nomina tra i suoi componenti un Presidente.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
3. Al Presidente competono la convocazione del Consiglio Comunale, la direzione dei lavori e delle attività consiliari, i poteri disciplinari di cui al precedente art. 20, comma 2 – bis.
4. La convocazione del Consiglio Comunale può avvenire su iniziativa del Presidente, su richiesta del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.

5. Il Presidente non può rifiutare la convocazione richiesta dal Sindaco nei tempi e nei modi richiesti ed è obbligato a porre all'ordine del giorno prioritariamente gli argomenti da questi proposti.

Gli altri argomenti proposti saranno collocati nell'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle logiche tecniche.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Sindaco.

7. Al Presidente del Consiglio Comunale deve essere messa a disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'Ordine del giorno del Consiglio almeno 48 ore prima in caso di sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima in caso di convocazioni d'urgenza. Entro gli stessi termini il Presidente deve porre a disposizione dei consiglieri la documentazione.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
9. Al Presidente deve essere assicurato un Ufficio e corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli Assessori purchè nel rispetto dell'art.11 della Legge 119/2000.
10. In sede di prima applicazione della presente norma il Presidente viene nominato entro termine di mesi tre dall'entrata in vigore delle modifiche al Presente Statuto.

Art. 22

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, di problemi di carattere generale aventi rilevanze sociali, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria

delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da un componente della minoranza designato dalla maggioranza dei suoi componenti.

CAPO III

La Giunta comunale

Art. 23

Composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, in numero di sette, tra cui il Vice – Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi di governo.

Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può nominare Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni intervengono nelle sedute del Consiglio Comunale ed hanno diritto di intervento esclusivamente su argomenti concernenti le deleghe loro assegnate, nonché se chiamati in causa per fatti personali, ma non hanno diritto al voto.

Art. 24

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
2. Il regolamento può prevedere la formazione di commissioni assessoriali per un numero massimo di quattro persone per assessorato, scelte dai singoli Assessori tra i cittadini con competenze specifiche. Il compito di tali commissioni è quello di supporto propositivo all'azione dell'assessorato. È data facoltà all'Assessore formare o meno la commissione. I

componenti della commissione non avranno diritto a nessun compenso.

Art. 25

Dimissioni e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, che convoca entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 26

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività

con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 27

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

2-bis. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata in base alle vigenti disposizioni normative in materia, la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle

stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è

computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. **Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.**

Art. 28

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In questa ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. I singoli Assessori possono decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate nella normativa vigente.

4. Le dimissioni sono presentate da Sindaco per iscritto al Consiglio comunale e sono consegnate al Segretario comunale. Il Sindaco comunica la presentazione delle dimissioni al Prefetto e provvede, entro 10 giorni, alla convocazione del Consiglio.

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale compreso il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi della Legge vigente.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta comunale.

Art. 30

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. **Può assistere alle sedute di Giunta il Presidente del Consiglio Comunale. Alle stesse sedute possono essere invitati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.**

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 31

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede il Consiglio la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Unitamente al Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca la Conferenza dei Capigruppo tutte le volte che lo ritiene opportuno.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32

Elezione e durata del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Il Sindaco ha la facoltà di distribuire deleghe specifiche ai singoli Consiglieri.

Art. 33

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) richiede la convocazione del Consiglio comunale e convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, ad eccezione dei casi previsti dall'art.417 bis del c.p.c., e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 34

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

TITOLO III

Istituti di partecipazione popolare

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Art. 35

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

Decentramento (Comitati di zona)

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale vengono istituiti i comitati di zona, quali organismi di rappresentanza delle esigenze della

popolazione. Essi costituiscono strumento di partecipazione e di consultazione dei cittadini. Le cariche sono meramente onorifiche e non retribuite. Le norme sull'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dei Comitati di zona saranno oggetto di apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 36

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione

alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è

preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione allo sport ed alla qualità della vita.

5. Possono essere istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione dell'Amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione.

6. Le due Consulte sono elette dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al sesto comma.

Art. 37

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della

collettività possono essere sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art.35 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo firmatario della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisioni.

CAPO II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 38

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invito a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con

semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 39

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del

Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello Statuto giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, espropriazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti;

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum,

delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative

previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. Il Comune uniforma le proprie attività secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale per il procedimento amministrativo da adottarsi entro 6 mesi.
4. Il Comune garantisce a tutti i cittadini l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, in relazione ai documenti formati o stabilmente

detenuti dal Comune medesimo in conformità a vigenti principi generali del diritto.

Il diritto all'informazione viene garantito, oltre che con l'accesso ai documenti con l'istituzione dell'URPE (Ufficio Relazioni con il pubblico).

CAPO IV

L'azione popolare

Art. 41

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere

direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 42

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con competenza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale

dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Ai cittadini viene assicurata l'informazione sulla normativa statale e regionale relativa a istituti a procedere per l'accesso a tutti i benefici stabiliti dalla legge.

Art. 43

*Il diritto di accesso agli atti amministrativi
alle strutture ed ai servizi*

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di diritti giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di segreteria, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentite solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi

inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI

Il Difensore Civico

Art. 44

Istituzione

1. Può essere istituito il Difensore Civico comunale giusta previsione di cui all'art.8 della legge n.142/90. Il difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei

cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonché delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel comune. Il Difensore Civico, inoltre, esercita il controllo di legittimità sugli atti del Comune previsto dall'art. 127, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000 n° 267, per le materie e i limiti indicati dalla legge e con le modalità indicate nel Regolamento comunale.

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici

e del personale

CAPO I

Art. 45

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi

l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. I Funzionari preposti ai vari servizi, sono direttamente responsabili dell'andamento dei loro uffici e rispondono del loro operato al Sindaco ed all'Amministrazione. Il personale comunque preposto ai vari uffici opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del

personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli

interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni

atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. I pareri che devono essere resi dai funzionari titolari dei servizi secondo le modalità di cui all'art.49 del decreto legislativo n.267 del 2000, non riguardano proposte di deliberazioni che sono meri atti di indirizzo ed il parere della Ragioneria è prescritto esclusivamente per le deliberazioni che comportano conseguenze finanziarie. Dovranno essere resi, altresì, dai funzionari dell'ufficio che seguono immediatamente, in via gerarchica, il titolare qualora quest'ultimo sia assente o impedito;
7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.
8. Il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza svolgendo, attraverso

la Polizia Municipale, le funzioni di polizia locale previste dalla legge.

9. A tal fine istituisce il corpo di polizia Municipale il quale, nell'ambito dell'organico del Comune, costituisce settore a se stante organizzato e disciplinato dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia.

10. Il Comune può utilizzare giovani in servizio di leva per la tutela ambientale e dei beni culturali. I giovani in servizio di leva possono essere utilizzati per compiti di polizia urbana.

CAPO II

Il Segretario comunale

Art. 46

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall' art. 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-*bis*, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

2. Il Segretario inoltre:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all' art. 98 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
3. Salvo quanto disposto dal precedente comma, la nomina del Segretario ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo cessazione del mandato,

fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art. 98 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale, di cui al citato art. 98, non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 47

Il Vice Segretario comunale

1. 1. Il Vice Segretario comunale, oltre ad avere assegnata la titolarità di un Settore, esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, senza aggravio di spesa per il Comune, salvo l'indennità di reggenza dovuta per la classe del Comune

corrispondente. In caso di assenza del Vice Segretario potranno essere affidate le funzioni, con le dovute limitazioni, al personale dipendente avente titolo in applicazione dei contratti collettivi di lavoro che prevederanno i suddetti limiti.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.

TITOLO V

I servizi pubblici comunali

CAPO I

Competenze del Comune

Art. 48

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare

fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. I comuni esercitano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. L'attività dei privati e delle loro formazioni deve in ogni caso essere coordinata dagli organi istituzionali del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione, sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 49

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 50

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una

pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 51

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di scioglimento e restano in carica per un periodo stabilito dallo Statuto in corso di scioglimento del Consiglio comunale. La loro durata sarà stabilita dallo Statuto aziendale.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 52

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni" organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, Il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art. 53

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici Comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunali, altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la

facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

5. Le aziende speciali di cui all'art. 53 possono, con atto del Consiglio, essere trasformate in società per azioni, di cui il Comune resta azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Si applicano, a tal fine, le modalità attuative di cui all'art. 17, commi dal 51 al 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni.

6. Il Comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei modi termini previsti dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

TITOLO VI

Convenzioni e consorzi

CAPO I

Convenzioni e consorzi

Art. 54

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti,

per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Art. 55

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del consorzio.

3. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea, composto dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tale carica.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

Accordi di programma

Art. 56

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni

interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed assicura la

collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO III

Altre forme di gestione dei servizi

Art. 57

Altri istituti gestori

1. Il comune, al fine del miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione – accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
2. Resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche, con le Cooperative che

svolgono attività per la fornitura di beni e servizi purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

TITOLO VII

Gestione economico-finanziaria e contabilità

CAPO I

La programmazione finanziaria

Art. 58

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è corredata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è

effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente, ove costituita, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, ove costituita, in riunione congiunta definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 59

La programmazione dei lavori pubblici

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, in

conformità alle vigenti disposizioni normative legislative e regolamentari.

2. Le previsioni contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali.
3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.
4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'autonomia finanziaria

Art. 60

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun

cittadino, in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale è impegnata ad assicurare agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 61

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per

legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 62

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando anche attraverso apposito

ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni

predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito, salvo diverse determinazioni della Giunta, per motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi per gli immobili e dalla Giunta per i mobili quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso a far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV

La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 63

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione segreta e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la Legge.

2. L'incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti sono regolate dall'art.236 del D.Lgs. n.267/2000.

3. I Revisori durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera, e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dall'Albo professionale decadono dalla carica. Parimenti decadono dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;

 - b) dimissioni volontarie;

 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico, partecipando anche alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta, per mesi 3.

4. La revoca dei componenti o di un componente del Collegio dei Revisori è deliberata dal Consiglio comunale, con le stesse modalità per l'elezione, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti agli interessati o all'interessato, ai quali è concesso, in ogni caso, un termine di 10 (dieci) giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. La Presidenza del Collegio compete al Revisore previa specifica designazione da parte del Consiglio comunale nel caso in cui più di uno dei nominativi sia iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali di Conti, diversamente la Presidenza è attribuita come per legge.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro 45 giorni, scegliendolo dall'Albo Professionale.

7. I nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli rimasti in carica.

8. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento ed in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione **con le modalità di cui all'art.239 del decreto legislativo n.267/2000.**

9. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sola persona del Presidente, se invitato dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri, è tenuto obbligatoriamente a partecipare alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti, senza diritto di voto.

10. Le attività del Collegio dei Revisori sono regolamentate mediante convenzione per atto pubblico amministrativo.

11. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Collegio dei Revisori possono accedere, anche regolarmente, negli uffici del Comune, dandone sempre un congruo preavviso, richiedere informazioni e copie di atti direttamente agli impiegati del Comune. I dipendenti e gli Amministratori del Comune sono tenuti a dare riscontro alle richieste dei Revisori, e non possono opporre ad essi alcun segreto amministrativo.

12. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino grave irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente, e comunque entro sette giorni, al Consiglio comunale.

I componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge e dai relativi regolamenti applicativi.

13. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo

quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 64

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione

consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa, almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

CAPO V

Appalti e contratti

Art. 65

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale, dalla Giunta o da determina del dirigente preposto al servizio, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che il contratto s'intende perseguire;

 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

5. Per la stipulazione dei contratti interviene in rappresentanza del Comune, il dirigente preposto al servizio inerente l'oggetto del contratto.

CAPO VI

Il controllo della gestione

Art. 66

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, le valutazioni dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone

immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 67

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, con i requisiti e nei modi e termini previsti dalla lettera b) dell'art. 208 del decreto legislativo n.267 del 2000 o ad altri soggetti abilitati per legge.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

Collaborazione e rapporti con altri enti

CAPO I

Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 68

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ed assicurarne il migliore funzionamento a

favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 69

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre attraverso il coordinamento della Provincia alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 70

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella di altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 71

La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

CAPO I

Art. 72

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salvo le modifiche prescritte da apposite disposizioni di legge o salvo che la revisione, o l'abrogazione sia deliberata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 73

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

-----o-----